

STATUTO

C.A.S.I. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS VIA BORGO NUOVO 12

Numero REA: IS - 21923

Codice fiscale: 00286640941

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, senza alcuna discussione, all'unanimità dei consensi, delibera di accettare tutte le proposte modifiche e, per l'effetto, il nuovo testo dello Statuto sociale, che viene qui di seguito integralmente riprodotto.

STATUTO

**della Società "C.A.S.I. Cooperativa Sociale" a
Mutualità Prevalente**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 381/91, la Società Cooperativa Sociale denominata
"C.A.S.I. Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Isernia all'indirizzo che risulterà indicato nel Registro delle Imprese.

La sede sociale della Cooperativa può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con Atto Deliberativo dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. La Delibera dell'Organo Amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo della Cooperativa con Atto Deliberativo potrà istituire e sopprimere sedi operative, succursali ed uffici di rappresentanza anche altrove.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi Speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Regionale del Molise.

Art. 3 (Durata)

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato ai sensi di Legge. La Cooperativa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci dissenzienti in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di Servizi Socio Sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo "1", lettera a) della Legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Il suo agire è improntato al massimo rispetto dell'identità della persona con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale ed avversarne l'emarginazione attraverso:

1 La promozione di iniziative tendenti al superamento delle situazioni emarginanti, al fine di favorire la

partecipazione alla vita familiare, scolastica, sociale e produttiva;

2 Il sostegno a processi di de-istituzionalizzazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali attraverso lo sviluppo di soluzioni alternative volte a favorire la domiciliarità;

3 L'attivazione di processi volti a sviluppare l'autonomia e la socializzazione delle persone in stato di bisogno e di disagio;

4 La sensibilizzazione della comunità alle problematiche sociali attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari;

5 La assidua ricerca di relazioni socialmente proficue con i portatori di interessi presenti nel territorio in grado di generare:

Servizi efficaci e coerenti rispetto alle esigenze espresse dalla comunità;

Una cultura sociale omogenea e diffusa, propria di cittadini, capaci di rappresentare e difendere le proprie istanze, propositivi nella partecipata ideazione di idonee politiche sociali.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Molise, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'Impresa Sociale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'Impresa Sociale che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre Cooperative Sociali, allo sviluppo delle esperienze consorili e dei consorzi territoriali, al rispetto del Codice Etico.

La Cooperativa potrà promuovere ed aderire a Consorzi Sociali le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali del presente Statuto.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo "3" del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

Attività principale: Prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali in favore di anziani non autosufficienti e di soggetti diversamente abili;

Prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di soggetti diversamente abili psicofisici,

dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, con Enti Pubblici o Privati in genere.

La Cooperativa intende partecipare e contribuire attivamente ai cambiamenti in corso nelle politiche dello Stato Sociale, essa concorre al benessere della collettività attraverso la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali rispettose della dignità umana, la ricerca di opportunità di mercato e lo sviluppo di attività e servizi innovativi diretti alla persona.

I servizi della Cooperativa sono rivolti in particolare ad anziani, minori, diversamente abili fisico e psichico e più in generale a persone che versano in stato di bisogno temporaneo o permanente.

In particolare la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzata alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché sociale di persone socialmente svantaggiate ed intende operare nel senso dell'autogestione nel settore sociale ed in stretto contatto con la funzione politico amministrativa per l'inserimento e l'integrazione sociale.

Ciò, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività e alla gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare, in modo permanente, o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa, tramite la gestione in forma associata dell'Impresa Sociale alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, sociali e professionali, intende realizzare i seguenti servizi Socio Sanitari ed Educativi, attraverso:

- Attività e servizi di assistenza domiciliare: dalla preparazione e somministrazione dei pasti al servizio di pulizia, compagnia, ecc.;
- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- Attività di progettazione a carattere socio sanitario e sociale;
- Servizio sociale professionale;
- Servizio di segretariato sociale;
- Servizi di terapia della riabilitazione e fisioterapia;
- Altri interventi da prestarsi prevalentemente ma non esclusivamente a domicilio dell'utente;
- Gestione, in proprio o per conto terzi di Micro Nidi, Asili Nido, Centri Diurni, Comunità Alloggio ed altre Strutture Residenziali a carattere socio sanitario, socio assistenziale ed educativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;
- Assistenza sociale nelle strutture pubbliche e private, colonie estive, centri per minori e quanto altro si ritiene opportuno per il conseguimento degli scopi sociali;
- Coordinamento con tutti gli altri servizi presenti sul territorio;
- Attività integrative e di sostegno alle attività scolastiche;
- Servizio di accompagnamento e sorveglianza a bambini, adolescenti, anziani, diversamente abili e persone in stato di necessità;
- Interventi di sostegno e di recupero volti a migliorare il rendimento scolastico e professionale dei soggetti diversamente abili e disadattati in relazione a particolari condizioni ed esigenze ambientali;
- Favorire il reinserimento nella società attraverso attività ricreative, lavorative e culturali che consentano un

contatto con il vicinato, la famiglia e la comunità locale in genere;

- Sensibilizzazione della comunità locale a tutti i problemi inerenti l'emarginazione;
- Organizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento di insegnanti, operatori sociali, nonché l'istituzione di corsi sperimentali di specializzazione per l'assistenza ai diversamente abili, minori, dimessi dagli ospedali psichiatrici e per la prevenzione delle tossicodipendenze;
- Offrire prestazioni e consulenze di psicologia, sociologia, pedagogia a chiunque ne faccia richiesta, siano singoli, enti, associazioni pubbliche e private;
- Congressi, conferenze, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni culturali;
- Attività di consulenza a carattere socio sanitario e sociale;
- Pubblicazioni, studi e ricerche.

La Cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle finalità sociali anche attraverso:

- a) La realizzazione di processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- b) La progettazione e la gestione di percorsi formativi rivolti ai soci e a terzi;
- c) L'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- d) La partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale.

Lo scopo mutualistico che il socio intende perseguire è il seguente:

- 1 Partecipare ad attività di promozione allo scopo di creare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro cooperativo, tramite la gestione in forma associata della Cooperativa;
- 2 Mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali.
- 3 Prestare la propria attività di lavoro in favore della Cooperativa anche in forma di collaborazione autonoma o avere ad oggetto l'esercizio di attività professionali;
- 4 Partecipare alla crescita culturale e sociale della Cooperativa;
- 5 Condividere lo stesso ideale e cammino sociale della Cooperativa;
- 6 Fornire beni o servizi qualificati in autogestione;
- 7 Partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- 8 Partecipare alla gestione democratica delle attività della Cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci saranno disciplinati da appositi Regolamenti Interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci cooperatori, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento dell'Impresa Sociale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative

ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti Interni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'Impresa Sociale;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere **soci cooperatori** persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) Soci Lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) Soci Volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla Legge;
- 3) Soci Fruttori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci anche persone fisiche appartenenti alla categoria dei Soci Sovventori, di cui al successivo articolo "8".

Possono essere soci anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I soci cooperatori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma terzo, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un decimo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'Impresa Sociale o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* del Codice Civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 17 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (*tre*) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo „18“ del presente Statuto:

- a) L'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) La carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) L'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'Impresa Sociale;
- d) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria della Cooperativa;
- e) Il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti acquisiti durante la permanenza nella categoria speciale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro Soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Qualora, al termine del periodo di appartenenza alla categoria speciale, il socio non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo „6“ del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro Soci.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 8 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 9 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di Euro cento e del valore massimo di Euro cinquecento ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 4 (*quattro*).

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 10 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito, e in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale deve essere stabilito:

- a) L'importo complessivo dell'emissione;
- b) L'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse;
- c) Il termine minimo di durata del conferimento;
- d) I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (*due*) punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) I diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri che saranno fissati in apposito Regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 12 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità previste per i soci.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 13 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) La categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) L'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla Legge;
- e) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) La espressa e separata dichiarazione di accettazione della Clausola Arbitrale contenuta negli articoli „45“ e seguenti del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) La qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo "6", delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi ne ha fatto richiesta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 14 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) Al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- 1-Del capitale sottoscritto;
- 2-Della tassa di ammissione, a titolo di rimborso spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- 3-Del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

b) All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (*trenta*) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1 Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2 Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 16 (Trasferibilità della quota)

Le quote nominative dei soci non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

A tale riguardo trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2530, secondo, terzo, quarto e quinto comma del Codice Civile.

Art. 17 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio che:

- a) Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) Negli altri casi espressamente contemplati dal presente Statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli "45" e seguenti del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (*tre*) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro Soci.

Art. 18 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:

- a) Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti

- richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo „6“, per tutte le categorie di soci;
- b) Risultati gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
 - c) Non osservi il presente Statuto, i Regolamenti Interni Sociali, le Deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli Organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
 - d) Danneggia moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenta dissidi o disordini tra i soci;
 - e) Svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
 - f) Senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
 - g) Previa intimazione da parte degli Amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - h) Nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel Regolamento Interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
 - i) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
 - j) Manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa o disenti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre Assemblee dei soci consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo "45" e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 19 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo „45“ e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 20 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo "26", comma quinto, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 21 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo „20“. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma secondo e terzo del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo „13“. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo „20“ del presente Statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime la propria valutazione con le modalità previste dall'articolo „13“.

In caso di valutazione negativa e in mancanza del subentro degli eredi del socio defunto o anche di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo „20“.

Art. 22 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo „18“, lettere b), c), g), i) ed j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento Interno, perdono il diritto al rimborso di cui al precedente articolo „20“.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento Interno, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Quote nominali)

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro venticinque né superiore ad Euro cinquecento.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di Legge.

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) Dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro venticinque e del valore nominale massimo di Euro cinquecento;
 - b) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) Dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci reclusi o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) Dalla riserva straordinaria;
- 5) Da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo „13“, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle Leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro *centoventi* giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro *centottanta* giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) A riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

- b) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) Ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) Ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a Mutualità Prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla Legge per le Cooperative a Mutualità Prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le Cooperative a Mutualità Prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- Erogazione diretta;
- Aumento gratuito del capitale sociale;
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- Emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento Interno da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli Amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

Art. 28 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) La nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) La nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

- d) Le modificazioni dello Statuto;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dallo Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione dell'Assemblea, nelle forme di cui al successivo articolo "31".

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso che si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) L'argomento oggetto della decisione;
- b) Il contenuto e le risultanze delle decisioni e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) L'indicazione dei soci consenzienti;
- d) L'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) L'argomento della decisione;
- b) Il contenuto della decisione;
- c) Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 5 (*cinque*) giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al Libro Soci da almeno *novanta* giorni, e può esprimere un solo voto, se socio cooperatore, o i voti previsti dall'articolo 11 del presente Statuto, se socio sovventore.

Le decisioni sono con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 31 (Assemblee)

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie, sono tenute, di regola, presso la Sede Sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno 10 (*dieci*) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria:

1. Approva il bilancio e destina gli utili;
2. Delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo "11", nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. Procede alla nomina degli Amministratori;
4. Procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati;
6. Approva i Regolamenti Interni;
7. Delibera sulla responsabilità degli Amministratori
8. Delibera sulla responsabilità dei Sindaci, se nominati;
9. Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo "31".

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre *venti* giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 34 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 35 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 36 (Voto)

Nelle Assemblee dei soci hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato:

- a) Sono attribuiti tre voti se la somma delle quote sottoscritte è di ammontare superiore ad Euro trentamila;
- b) Sono attribuiti cinque *voti* se la somma delle quote sottoscritte è di ammontare superiore ad Euro cinquantamila.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 11 del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 38 (Amministrazione)

La Cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a *sette*, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a *tre* esercizi consecutivi e scade

alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 39 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla Legge. Agli stessi è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del Codice Civile.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni *centottanta* giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 40 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di *cinque* giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni che:

- 1) Siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la stessa svolta in detto luogo;
- 2) Sia effettivamente possibile al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 41 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci e quindi ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, quantificare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Si applica, in ogni caso, il comma terzo dell'art. 2389 del Codice Civile.

Art. 43 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ad un Consigliere, se nominato, che assumerà la funzione di Amministratore Delegato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 44 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo „46“, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) Le controversie relative alla validità delle deliberazioni dei soci, comprese quelle di esclusione da

socio;

c) Le controversie proposte da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La Clausola Arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) Uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro quindicimila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all' art. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) Tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Concooperative territorialmente competente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma primo del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma secondo, del D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Liquidatori)

L'Assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1 A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo „26“, lett. c);
- 2 Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti Interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi Regolamenti Interni potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

- (a) Non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) Non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) Non potrà distribuire riserve fra i soci;
- (d) Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di Legge sulle Società Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91 a Mutualità Prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Null'altro essendovi da deliberare, nè avendo alcuno dei presenti richiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita l'Assemblea alle ore venti e minuti cinquantacinque.

Richiesto, io Notaio ho redatto il sovrasteso verbale del quale, in presenza dell'Assemblea, ho dato lettura al comparente che, a mia richiesta, lo approva e con me lo sottoscrive, come per legge.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, su diciannove intere facciate e fin quanto qui della presente di cinque fogli.